

PROCEDURA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SOCIETARIA

Premesse

Al fine di allineare il più possibile la Società e il gruppo Bolzoni alla “*best practice*” delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla formalizzazione di una procedura (“**Procedura di Comunicazione**”) in materia sia di gestione (ivi inclusa l’istituzione e la tenuta del registro dei soggetti che accedono alle informazioni privilegiate) dei flussi informativi interni a Bolzoni S.p.A. (“**Società**”), sia di coordinamento della comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), pur avendo presente che i principi fondamentali dell’informazione societaria sono di fatto già radicati nella prassi aziendale.

1. Informazioni Privilegiate

Si intendono per informazioni privilegiate le informazioni di cui all’articolo 181 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**Testo Unico**”) e pertanto le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubblica, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti (“**Informazioni Privilegiate**”). Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera (a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

2. Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

2.1 Ai sensi dell’articolo 115-*bis* del Testo Unico, la Società ha istituito un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (“**Registro**”).

2.2 Il Registro contiene le seguenti informazioni: (i) l’identità di ogni persona che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società ha accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate. Nel caso in cui la persona sia una società, un ente o un’associazione di professionisti viene indicato anche il nome di un referente che possa individuare le persone che hanno avuto accesso alle Informazioni Privilegiate; (ii) la ragione dell’iscrizione nel Registro; (iii) la data di iscrizione nel Registro; (iv) la data di ogni aggiornamento delle informazioni con riferimento a ciascun soggetto iscritto nel Registro. Tali informazioni sono conservate nel Registro per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

2.3 Il Registro è gestito a cura della segreteria di direzione, nella persona della signora Isabella Vendruscolo, che provvede senza indugio al suo aggiornamento quando (i) cambia la ragione dell’iscrizione di una persona nel Registro, (ii) una persona deve essere iscritta, o (iii) occorre annotare che una persona iscritta nel Registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

2.4 La segreteria di direzione, nella persona della signora Isabella Vendruscolo, informa tempestivamente i soggetti iscritti nel Registro della loro iscrizione degli aggiornamenti che li riguardano nonché degli obblighi che derivano dall’aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti riguardanti l’abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato.

3. Obblighi di amministratori e sindaci

3.1 I Consiglieri, i Sindaci e tutti coloro che ad altro titolo partecipano, intervengono o comunque assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale nonché del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le

informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. In particolare, mantengono riservate le Informazioni Privilegiate, almeno fino a quando tali notizie non siano rese pubbliche dalla Società nei modi stabiliti dalla presente Procedura di Comunicazione.

3.2 Il testo dei comunicati stampa relativi a dati contabili o fatti rilevanti oggetto di delibera consiliare, quali, a titolo meramente esemplificativo, bilanci, relazioni trimestrali e semestrali ed altri dati contabili, conferimenti, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni ed altre operazioni straordinarie, nonché modifiche statutarie, viene contestualmente approvato dal Consiglio stesso, fatta salva la facoltà del Presidente, del Vice Presidente (qualora nominato) o dell'Amministratore Delegato, in via disgiunta, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all'atto della diffusione di tali comunicati ai sensi di legge.

3.3 Al fine di garantirne la tempestiva diffusione, il Consiglio di norma si adopera affinché i suddetti comunicati vengano diramati una volta approvata la relativa delibera, ancorché la riunione non sia terminata, sospendendola brevemente, se necessario. In ogni caso, i comunicati devono essere diffusi senza ingiustificato ritardo.

3.4 Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato è preposto al coordinamento di tutti i flussi informativi (i) interni, (ii) infragrupo ed (iii) esterni che abbiano valenza societaria o che comunque ricadano nella sfera di applicabilità delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti. Con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, le stesse non potranno essere oggetto di comunicazioni esterne senza preventiva autorizzazione da parte del Presidente o dell'Amministratore Delegato.

4. Comitati

4.1 Le procedure stabilite per il Consiglio operano, nei limiti in cui siano ritenute applicabili tenuto conto della specifica natura, anche nei confronti del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

4.2 L'Amministratore Delegato, fatto salvo ogni più specifico impegno, tiene informato il Consiglio di Amministrazione in merito alle determinazioni assunte dai predetti Comitati, sempre che non vi provvedano i rispettivi Presidenti.

5. Obblighi di dirigenti e dipendenti

5.1 I dipendenti della Società (ivi inclusi i dirigenti) mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti. In particolare, mantengono riservate le Informazioni Privilegiate delle quali vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti, almeno fino a quando tali notizie non siano rese pubbliche dalla Società nei modi stabiliti dalla presente Procedura di Comunicazione. In particolare i dipendenti devono trattare tali informazioni solo nell'ambito dei canali autorizzati, dando immediata comunicazione al Presidente o all'Amministratore Delegato delle Informazioni Privilegiate delle quali venissero a conoscenza ed adottando ogni necessaria cautela atta ad evitare che la circolazione nel contesto aziendale delle informazioni privilegiate possa pregiudicare il carattere riservato delle informazioni stesse. Ogni rapporto con la stampa e con altri mezzi di comunicazione (tramite, ad esempio, comunicati stampa, interviste, interventi a convegni, ecc.), nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali e, più in generale, con i soci, finalizzato alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni riguardanti la Società, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato nei contenuti dal Presidente o dall'Amministratore Delegato della Società.

6. Obblighi delle persone iscritte nel Registro

6.1 I soggetti iscritti nel Registro mantengono riservate le Informazioni Privilegiate delle quali vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti e funzioni, almeno fino a quando tali notizie non siano rese pubbliche dalla Società nei modi stabiliti dalla presente Procedura di Comunicazione.

6.2 I soggetti iscritti nel Registro devono trattare tali informazioni solo nell'ambito dei canali autorizzati, dando immediata comunicazione al Presidente o all'Amministratore Delegato delle informazioni privilegiate delle quali venissero a conoscenza ed adottando ogni necessaria cautela atta ad evitare che la comunicazione delle informazioni privilegiate possa pregiudicare il carattere riservato delle informazioni stesse.

6.3 I soggetti iscritti nel Registro devono comunicare senza indugio alla segreteria di direzione, nella persona della signora Isabella Vendruscolo, (i) il cambiamento della ragione della loro iscrizione nel

Registro, (ii) il momento a partire dal quale non hanno più accesso alle informazioni privilegiate e, in tale caso, devono richiedere la cancellazione dei loro dati dal Registro.

7. Rapporti con i consulenti esterni

7.1 E' richiesto che, preventivamente alla stipula di contratti di consulenza o di servizi di collaborazione professionale, vengano sottoscritti degli specifici impegni di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate eventualmente oggetto del rapporto di collaborazione.

8. Investor relator

8.1 La funzione di *investor relator*, sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, è preposta alla gestione dell'attività di "*investor relation*" e cioè alla gestione dei rapporti, in particolare, (i) con gli investitori istituzionali, (ii) con gli azionisti, (iii) con la stampa, (iv) con gli analisti finanziari, e (v) con i mercati finanziari, in quanto sedi di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società ("*Investor Relator*").

8.2 L'*Investor Relator* opera nel rispetto delle politiche di comunicazione esterna fissate dall'Amministratore Delegato, oltretutto delle vigenti disposizioni legislative/regolamentari in materia. L'*Investor Relator* mantiene un archivio dell'informazione esterna di carattere societario.

8.3 L'*Investor Relator* assicura altresì il rispetto, da parte dei collaboratori e/o consulenti eventualmente coinvolti, dei principi di correttezza circa la documentazione e le informazioni che (non ricadendo nei vincoli di riservatezza in materia di informazioni privilegiate) potranno essere oggetto di comunicazione esterna senza preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

9. Diffusione all'esterno delle Informazioni Privilegiate

9.1 La diffusione di Informazioni Privilegiate deve essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, al fine di evitare che i tempi ovvero l'ambito di divulgazione possano determinare situazioni in grado di influenzare il regolare andamento delle negoziazioni o di alterare la fondamentale simmetria informativa tra gli investitori ed i diversi operatori del mercato.

9.2 La gestione del processo di diffusione all'esterno è di responsabilità dell'*Investor Relator*. In particolare, l'*Investor Relator* provvede, d'intesa con le altre funzioni della Società eventualmente interessate, alla predisposizione di un apposito comunicato stampa che, una volta approvato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, viene preventivamente trasmesso alla CONSOB ed a Borsa Italiana S.p.A.

9.3 I comunicati stampa, sono diramati, una volta sottoscritti dal Presidente, o dal Vice Presidente (qualora nominato), o dall'Amministratore Delegato, dall'*Investor Relator* con la tempistica e le modalità anche telematiche prescritte da Borsa Italiana S.p.A. e dalla CONSOB.

9.4 Prima della diffusione del comunicato stampa nessuna dichiarazione può essere rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e delle società dalla stessa controllate in merito ad Informazioni Privilegiate, con la sola eccezione dei casi di preventiva informazione nei riguardi della CONSOB o di Borsa Italiana S.p.A. espressamente richiesti ovvero previsti dalle rispettive disposizioni.

9.5 Eventuali chiarimenti richiesti dalla stampa in merito al contenuto di tali comunicati vengono forniti dall'*Investor Relator*, cui è riservato il rilascio di ogni commento al riguardo.

9.6 In ogni caso, l'*Investor Relator* deve essere tempestivamente informato, in merito a qualsiasi "*rumor*" o ad altra circostanza che possa far scaturire obblighi informativi nei confronti dei mercati finanziari.

10. Ritardo delle Comunicazioni

10.2 Il Presidente o l'Amministratore Delegato, al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società, potranno ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi siano in grado di garantirne la riservatezza qualora la comunicazione (i) può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società ovvero (ii) può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Almeno le seguenti circostanze rientrano tra quelle che rendono possibile il ritardo della comunicazione:

- a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria della Società sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine della Società; e
- b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo della Società, diverso dall'assemblea, qualora la struttura della Società preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

10.3 In caso di ritardo della comunicazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato sono tenuti a controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante efficaci misure che consentano (i) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società; (ii) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni; e (iii) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma quarto, del Testo Unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

10.4 Il Presidente o l'Amministratore Delegato che ritardano la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate sono tenuti senza indugio a darne notizia alla CONSOB, indicando le connesse circostanze.

10.6 In tutti i casi in cui il Presidente o l'Amministratore Delegato, ritengano che dalla comunicazione al pubblico delle notizie e dei documenti richiesti da CONSOB, ai sensi dell'articolo 114, comma quinto, del Testo Unico possa derivare grave danno alla Società, oppongono alla CONSOB motivato reclamo al fine di sospendere o determinare l'esclusione dell'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'articolo 114, comma sesto, del Testo Unico.

11. Black out period

Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di direzione e ai dirigenti ai sensi del regolamento CONSOB n. 11971/99 (c.d. *internal dealing*) è vietata l'effettuazione, direttamente o per interposta persona, di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle azioni o di strumenti finanziari ad esse collegate nei quindici giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali *stock option* o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock option*, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della società.

* * *

Ogni altra disposizione emanata dalle competenti Autorità e dalla società di gestione del mercato integra e può modificare la presente procedura nelle parti in cui essa possa risultare in contrasto o incompatibile con tali disposizioni.